

PARERE SULL'INTERPRETAZIONE DELL'ART. 12, COMMA 6, DELLA L.R. N. 37 DEL 2002

Servizio Affari Giuridici del Territorio, Regione Emilia-Romagna

Prot. n. AMP/TUG/04/10480 del 25/05/2004

In merito alla interpretazione e applicazione dell'art. 12, comma 6, L.R. n. 37 del 2002, si forniscono i seguenti chiarimenti (a seguito di richiesta relativa a procedimento che vede coinvolti un Comune e una Comunità Montana).

La procedura di cui all'art. 12, comma 6,¹ L.R. n. 37 del 2002, è una procedura di variante urbanistica.

L'approvazione della variante comporta apposizione di vincolo preordinato all'esproprio e, al fine di conseguire finalità acceleratorie, altresì la dichiarazione di pubblica utilità dell'opera, legata generalmente alla approvazione del progetto definitivo. L'art. 12, comma 6, consente di anticipare e ancorare la pubblica utilità alla procedura di variante urbanistica a condizione che questa si svolga sulla base del progetto definitivo, in luogo di quello preliminare.

Quindi al fine di delineare il procedimento che il Comune deve seguire occorre fare riferimento alla procedura di variante urbanistica, ai sensi della L.R. n. 20 del 2000 o ai sensi della L.R. n. 47 del 1978, integrandola con gli adempimenti richiesti ai fini espropriativi.

La Comunità Montana (quale autorità competente alla realizzazione dell'opera e dunque autorità espropriante) attiva la procedura di variante urbanistica, che comporta apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e dichiarazione di pubblica utilità, trasmettendo al Comune il progetto definitivo dell'opera in luogo del preliminare. A seguito di tale trasmissione il procedimento si articolerà nel modo seguente:

- entro 90 giorni dal ricevimento del progetto, il Consiglio comunale si deve esprimere sugli aspetti urbanistici del progetto ricevuto. L'espressione da parte del Comune della determinazione favorevole sul progetto costituisce adozione di variante urbanistica. Per determinazione favorevole si deve intendere una approvazione del progetto per gli aspetti ed ai fini urbanistici, nel senso che il Comune esprime una valutazione favorevole alla localizzazione dell'opera prevista nel progetto trasmesso dal Comune;
- la determinazione favorevole sul progetto che costituisce adozione di variante (che sarà una delibera con allegato il progetto dell'opera e l'allegato in cui sono indicate le aree da espropriare e i nominativi di coloro che risultano proprietari secondo le risultanze catastali) viene depositata dal Comune, come per tutte le varianti, presso la propria sede, ai sensi dell'art. 14, comma 1, L.R. n. 47 del 1978. E' necessario che il Comune effettui il deposito altresì presso l'ufficio per le espropriazioni della Comunità Montana, che è l'ente espropriante, come previsto dall'art. 17, comma 1, della L.R. n. 37 del 2002;
- il Comune provvederà ad effettuare le pubblicazioni sul BUR e sul quotidiano, indicando che è stata adottata la variante urbanistica la cui approvazione costituisce apposizione del vincolo espropriativo e dichiarazione di pubblica utilità dell'opera, che la variante adottata è depositata sia presso il Comune che presso l'ufficio espropri della Comunità Montana e che contiene l'allegato in cui sono indicate le aree da espropriare e i nominativi di coloro che risultano proprietari secondo le risultanze catastali. Il termine per il deposito e per la presentazione delle osservazioni sono quelli previsti dalla L.R. n. 47 del 1978 (dato che si tratta di una procedura di variante che segue la procedura della legislazione previgente rispetto alla L.R. n. 20 del 2000). Quindi avremo 30 giorni per il deposito e 30 giorni per la presentazione delle osservazioni da parte dei soggetti interessati (nulla osta a che l'amministrazione tenga a disposizione per la consultazione tutti i documenti per tutto il periodo dei 60 giorni);
- la Comunità Montana in quanto autorità espropriante è tenuta ad effettuare le comunicazioni personali ai soggetti proprietari delle aree interessate dalla procedura espropriativa, indicando gli effetti che derivano dalla approvazione della variante, il luogo del deposito e il nominativo del responsabile del procedimento. Dalla data del ricevimento della comunicazione personale i proprietari hanno 60 giorni per presentare le proprie osservazioni al Comune;
- le osservazioni presentate dai soggetti interessati verranno decise nell'ambito della approvazione da parte del Comune della variante urbanistica. Se vengono presentate osservazioni con cui vengono forniti elementi o indicazioni utili al fine della determinazione della indennità di esproprio da parte dell'autorità espropriante, il Comune provvederà a trasmetterle alla Comunità Montana la quale le valuterà al fine della determinazione della indennità (fase che segue la disciplina prevista dal D.P.R. n. 327 del 2001);
- ai sensi dell'art. 18, comma 1, L.R. n. 37 del 2002, il Comune depositerà presso l'ufficio per le espropriazioni della Comunità Montana la variante approvata (atto che comporta la dichiarazione della pubblica utilità), e la Comunità Montana provvederà ad effettuare le comunicazioni personali di cui all'art. 18, comma 2 della stessa legge.

Potrebbe verificarsi l'ipotesi che il Comune, a seguito dell'accoglimento di osservazioni presentate dai privati o per esigenze proprie, intenda modificare la localizzazione dell'opera rispetto a quella prevista nel progetto definitivo presentato dalla Comunità Montana. Considerato che dall'approvazione della variante urbanistica deriva l'effetto della dichiarazione di pubblica utilità, occorre evitare che si pervenga all'approvazione di una variante urbanistica che prevede una localizzazione dell'opera non concordata con la Comunità Montana. Quindi sarebbe opportuno che il Comune attivi opportune forme di collaborazione e concertazione con la Comunità Montana al fine di definire una localizzazione condivisa dall'autorità che deve realizzare l'opera.

La Comunità Montana, soggetto comunque titolare all'approvazione del progetto, successivamente alla

conclusione della procedura di variante a cui è legata, come già detto, la dichiarazione della pubblica utilità, provvederà ad approvare il progetto definitivo ai fini della ulteriore programmazione dei lavori pubblici.

¹ L'art. 12, comma 6, dispone che "Nel medesimo caso di cui al comma 5 la delibera di approvazione della variante al P.O.C. comporta altresì dichiarazione di pubblica utilità qualora l'autorità competente alla realizzazione dell'opera ovvero il soggetto privato che chiede l'espropriazione ne faccia espressa richiesta trasmettendo all'Amministrazione comunale il progetto definitivo dell'opera, in luogo di quello preliminare. In tal caso il P.O.C. o la variante allo stesso è approvata con le modalità previste dall'art. 34 della L.R. n. 20/2000, come integrato dall'articolo 17 della presente legge.